



**D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136
recante disposizioni integrative e correttive
al Codice della crisi e dell'insolvenza**

Le novità in materia di composizione negoziata

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 (di seguito solo "Decreto") volto a introdurre disposizioni integrative e correttive al codice della crisi e dell'insolvenza (CCII): il nuovo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, per un verso corregge errori materiali e difetti di coordinamento normativo, per altro verso fornisce chiarimenti su alcune criticità interpretative e applicative emerse in sede di prima attuazione del Codice.

Il Decreto prevede una serie di interventi migliorativi anche rispetto alla disciplina della composizione negoziata, gran parte dei quali sollecitati da Unioncamere al fine di agevolare e potenziare il ricorso all'istituto.

A seguire, quindi, si propone una sintesi delle principali modifiche agli articoli del Codice della crisi che interessano l'istituto della composizione negoziata.

➤ **Art. 12 CCII: composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**

Le modifiche apportate all'art. 12 CCII sono essenzialmente finalizzate ad eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla formulazione della norma e vanno a chiarire, in maniera esplicita, che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l'impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

➤ **Art. 13 CCII: istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto**

L'art. 13 CCII è stato modificato inserendo delle previsioni finalizzate ad agevolare le Commissioni regionali di nomina, ovvero il Segretario generale



nel caso di imprese sottosoglia, nell'individuazione del profilo dell'esperto maggiormente idoneo ad affiancare l'impresa.

Viene infatti richiesto all'esperto di:

- curare l'aggiornamento del proprio curriculum vitae con l'indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito;
- integrare i contenuti della scheda sintetica – che già contemplano, nel novero delle informazioni utili a una più accurata profilazione dell'esperto, le esperienze maturate anche nel campo della composizione negoziata - con l'indicazione degli esiti di quelle gestite.

Il tutto in funzione dell'ulteriore modifica apportata all'art. 13 CCII laddove si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell'esperto di tenere conto, nell'individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli **esiti delle composizioni negoziate seguite**.

➤ **Art. 16 CCII: requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti**

L'art. 16 del CCII è stato emendato sotto un duplice profilo. Per quanto riguarda la figura degli esperti:

- si chiarisce che le **incompatibilità** previste per l'**esperto** relativamente al divieto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore nei due anni successivi alla chiusura della composizione negoziata, non si estendono all'eventuale attività prestata successivamente alla composizione derivante dalle trattative e dal loro esito, da considerarsi a tutti gli effetti ricompresa nell'incarico conferitogli;
- viene precisato che nell'ambito dei pareri che possono essere richiesti all'esperto nel corso delle trattative (v. successivo art. 19, anch'esso emendato in tal senso) egli deve dar conto dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla **sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata** e legate alla prassi in uso presso gli istituti bancari di sospendere o interrompere le linee di credito concesse all'imprenditore,



invocando la disciplina prudenziale bancaria. Viene, quindi, chiarito che l'accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell'impresa – da compiersi sulla base del progetto di piano di risanamento presentato ai creditori – e sulla situazione di difficoltà dell'impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall'istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, in un'ottica di maggior tutela per le banche e, al contempo, al fine di incentivare la concessione di nuova liquidità, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari.

➤ **Art. 17 CCII: accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento**

Le modifiche del Decreto all'art. 17 del Codice della crisi intervengono sui seguenti, molteplici, aspetti:

- **documentazione allegata all'istanza di accesso alla composizione.** Al momento della presentazione dell'istanza, si prevede che l'imprenditore inserisca in piattaforma:
 - a)** i bilanci **approvati** degli ultimi tre esercizi ovvero, **in caso di mancata approvazione**, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg prima della presentazione dell'istanza;
 - b)** una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 455/2000, con la quale attesta di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (eliminato, quindi, il riferimento generico ai ricorsi di cui all'art. 40 del CCII che aveva sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità di ammettere alla composizione l'imprenditore in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale). La previsione va letta in combinato disposto con l'art. 25 quinquies CCII, anch'esso modificato, con l'obiettivo di chiarire definitivamente che l'accesso alla composizione è precluso solo all'impresa che, prima di domandare l'accesso alla



composizione negoziata, abbia già optato per perseguire il proprio risanamento tramite un percorso giudiziario.

Entra, inoltre, a regime la possibilità di presentare, nelle more del rilascio da parte degli enti competenti delle certificazioni di cui all'art.17, comma 3, lett. e), f), g) CCII, la **dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 455/2000 con la quale l'imprenditore attesta di aver richiesto le certificazioni medesime (certificato unico de debiti tributari, situazione debitoria complessiva AdE e certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi).

- **Doveri dell'imprenditore nello svolgimento delle trattative:** viene precisato che l'imprenditore, il quale è tenuto a partecipare alla procedura personalmente, deve informare l'esperto sullo stato delle trattative condotte senza la sua presenza.
- **Condizioni di revoca dell'esperto:** si esplicita che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore e di due o più parti (anziché di tutte le parti interessate), in tal modo "snellendo" il procedimento di revoca.
- **Condizioni e modalità di proroga:** viene espressamente precisato che la proroga dell'incarico dell'esperto di 180 gg può essere concessa qualora lo richiedano alternativamente:
 - a) l'imprenditore, fermo il necessario consenso dell'esperto;
 - b) le parti con le quali sono in corso le trattative (specificazione opportuna stante il tenore generico della vecchia formulazione che faceva riferimento a tutte le parti), fermo il necessario consenso dell'esperto;
 - c) quando l'imprenditore abbia presentato ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive o cautelari (art. 19 CCII), ovvero per la concessione delle autorizzazioni di cui all'art. 22 CCII;
 - d) quando risultino pendenti le misure protettive o cautelari o si renda necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale (condizione introdotta per consentire il buon esito della negoziazione in corso).

Si prevede, inoltre, che la **proroga** venga **inserita nella piattaforma unica nazionale a cura dell'esperto** il quale è altresì tenuto a darne **comunicazione** alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in



caso di concessione delle misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse.

- **Relazione finale dell'esperto:** si precisa che la relazione finale debba avere il contenuto del decreto del 21 marzo 2023 e che, una volta inserita nella piattaforma, l'esperto ne dia comunicazione non solo all'imprenditore e al giudice (in caso di concessione delle misure protettive, al fine dichiararne cessati gli effetti), ma altresì a coloro che hanno partecipato alle trattative.
- **Iscrizioni nel registro delle imprese:** si prevede l'iscrizione dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata nel registro delle imprese qualora, nel medesimo registro, risulti pubblicata l'istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari. Si evidenzia che, nella prassi, gli Uffici del registro già provvedono in tal senso in base alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro dei Conservatori sulla crisi di impresa.

➤ **Art. 18 CCII: misure protettive**

Per quanto attiene alle previsioni del Codice della crisi dettate in materia di misure protettive e cautelari, il principale intervento emendativo apportato dal Decreto mira a risolvere le criticità relative all'**applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all'art. 18, comma 5, CCII** ai sensi della quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all'imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

La questione muove dalle incertezze applicative registrate nella prassi in merito al **coordinamento** della disposizione suddetta **con le previsioni contenute nell'art. 16, comma 5, del CCII** che, con esclusivo riferimento ai creditori bancari, prevedono la possibilità di disporre la sospensione o la revoca degli affidamenti concessi, se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Il nuovo Decreto, quindi:

- esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all'art. 18, comma 5, CCII;



- precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (mitigando, in tal modo, l'obbligo di non risolvere o modificare i contratti in corso);
- inserisce un nuovo comma 5 bis nell'art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (coordinando, in tal modo, le disposizioni dell'art. 18 con quelle dell'art. 16 CCII);
- chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

➤ **Art. 19 CCII: Procedimento relativo alle misure cautelari e protettive**

Le disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive vengono così modificate:

- si chiarisce che, unitamente al ricorso presentato in tribunale, l'imprenditore deve depositare i bilanci **approvati** degli ultimi tre anni ovvero, **in caso di mancata approvazione**, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg prima della presentazione dell'istanza;
- si prevede **l'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive**, precisando che l'estratto del decreto deve contenere l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. La trasmissione del decreto al registro delle imprese deve essere effettuata a cura del cancelliere entro il giorno successivo al suo deposito. Con la previsione di questa ulteriore forma di pubblicità, il termine di 30 gg previsto dall'art. 19, comma 1 CCII per la pubblicazione nel medesimo registro del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma delle misure protettive richieste viene ridotto a 20 gg;
- si precisa il **ruolo dell'esperto** all'interno del procedimento chiarendo che lo stesso è chiamato non solo ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative,



ma anche a **rappresentare l'attività che ha programmato di svolgere per favorire il risanamento dell'impresa;**

- viene specificato che la **proroga delle misure protettive e cautelari** può essere **chiesta su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento**, così eliminando il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità che la proroga possa essere chiesta anche dal solo debitore. L'esperto, chiamato a fornire il suo parere in merito alla richiesta di proroga, dovrà anche in tal caso descrivere l'attività svolta e quella che intende espletare nel prosieguo delle trattative.

➤ **Art. 22 CCII: Autorizzazioni del tribunale**

In materia di autorizzazioni che, su richiesta dell'imprenditore, il tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell'impresa, il Decreto effettua gli interventi seguenti:

- viene precisato che l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), CCII rileva ai soli fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato, specificando al contempo che nei finanziamenti autorizzabili rientra anche la **richiesta di emissione di garanzie**; si prevede, inoltre che il tribunale può autorizzare l'accordo con la banca o l'intermediario finanziario alla **riattivazione delle linee di credito sospese**;
- viene esplicitato che le **autorizzazioni** concesse dal tribunale possono essere **attuati anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata**, se previsto dal tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto;
- viene espressamente chiarito che la prededuzione dei crediti, in caso di apertura del concorso dei creditori, opera a prescindere dall'esito della composizione negoziata ed è destinata ad operare anche nel caso in cui si susseguono più procedure.

➤ **Art. 23 CCII: Conclusione delle trattative**

Gli interventi emendativi all'art. 23 CCII - dedicato alla fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - consistono:



- nella modifica al comma 1, lett. a): viene precisato che il contratto può essere concluso non solo con uno o più creditori, ma anche con **una o più parti interessate all'operazione di risanamento**;
- nella modifica al comma 1, lett. c): il nuovo decreto chiarisce che l'accordo deve essere sottoscritto dall'imprenditore, dall'esperto e dai **creditori aderenti** (escludendo, quindi, chiaramente la necessità dell'unanimità dei creditori);
- nella modifica al comma 2, lett. b): tale disposizione individua, nell'ambito degli esiti della composizione negoziata, la possibilità di chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione prevedendo che, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%. Il Decreto introduce **un'ulteriore ipotesi di accesso agli accordi di ristrutturazione** in cui è possibile beneficiare della suddetta **agevolazione**, ossia quando la domanda di omologazione è proposta entro 60 gg dalla data in cui l'imprenditore riceve la relazione finale dell'esperto, favorendo in tal modo il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione del percorso di composizione, pur sempre entro un determinato arco temporale;
- nell'introduzione della **possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate-riscossione**, ammettendo quindi la possibilità di negoziare il debito fiscale anche nell'ambito della composizione negoziata.
Più precisamente, il nuovo comma 2 bis dell'art. 23 CCII consente al debitore di formulare, nel corso delle trattative, una proposta transattiva che:
 - a)** preveda il pagamento dilazionato o parziale del debito fiscale e dei relativi accessori, ma che non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;
 - b)** sia accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente, chiamato ad attestarne la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale nonché da un'ulteriore relazione, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente, altrimenti da un revisore legale a tale scopo designato) in merito alla completezza e alla veridicità dei dati aziendali.



L'accordo raggiunto deve essere sottoscritto dalle parti (la norma specifica, in particolare, i soggetti tenuti a sottoscrivere l'accordo per conto delle amministrazioni di appartenenza) e comunicato all'esperto. Gli effetti dell'accordo si producono con il deposito presso il tribunale competente; il giudice è chiamato a compiere un controllo sulla regolarità formale della documentazione allegata e dell'accordo, all'esito del quale può autorizzarne l'esecuzione, ovvero dichiararne l'inefficacia. Nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale (o controllata) o di accertamento dello stato di insolvenza, nonché nel caso in cui, entro 60 gg dalle scadenze previste, l'imprenditore non esegua i pagamenti dovuti, l'accordo si risolve di diritto;

- nell'inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell'art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui **la sottoscrizione dell'esperto**, quando prevista, **può essere apposta successivamente**.

➤ **Art. 25 bis CCII: Misure premiali**

L'art. 25 bis CCII, dedicato alle misure premiali di natura fiscale, è stato integrato con le disposizioni introdotte successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA.

➤ **Art. 25 ter CCII: Compenso dell'esperto**

Le disposizioni in materia di liquidazione del compenso dell'esperto sono state modificate:

- chiarendo che, in caso di gruppo di imprese, il parametro di riferimento per il calcolo del compenso è (non più esclusivamente) l'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo e che l'entità minima e massima del compenso, di cui all'art. 25 ter, comma 3 CCII, riguarda anche la composizione negoziata del gruppo;
- stabilendo che **in caso di chiusura dopo il primo incontro** (per mancata comparizione dell'imprenditore o perché l'esperto non ravvisa



le concrete prospettive di risanamento), **il compenso non è più liquidato in misura fissa bensì in un valore compreso tra 500 euro e 5.000 euro**, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata (allo scopo di ovviare ad alcune pratiche distorsive legate alla prassi di convocare incontri successivi, pur se non necessari, al solo fine di adeguare l'entità del compenso alle attività svolte, specialmente nei casi di verifiche particolarmente complesse);

- prevedendo la nullità degli accordi sul compenso raggiunti tra l'esperto e l'impresa prima che siano decorsi 120 gg dal primo incontro con l'imprenditore, salvo che le trattative si chiudano prima (al fine di assicurare che l'entità del compenso venga correttamente parametrata all'attività di negoziazione effettivamente espletata dall'esperto).

➤ **Art. 25 quinquies CCII: limiti di accesso alla composizione negoziata**

Le modifiche che il Decreto apporta all'art. 25 quinquies CCII, al pari di quanto già evidenziato con riferimento agli emendamenti proposti all'art. 17 del CCII, sono finalizzate a risolvere i contrasti interpretativi sorti sulla possibilità per l'impresa di accedere alla composizione negoziata in pendenza di un'istanza di liquidazione giudiziale. Viene infatti chiarito che **l'accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), dovendosi quindi escludere che il limite operi in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024 - vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - e si applica alle composizioni negoziate pendenti a tale data e a quelle successivamente instaurate.

Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell'art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell'art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.